



COMUNE DI CASTELTERMINI
Prov. di Agrigento

Settore Igiene - Sanità

Ordinanza N° 42

del 10 Ottobre 2012

Oggetto: misure urgenti da adottare per fronteggiare il prorogarsi di **rhyncophorus ferrugineus** comunemente conosciuto come “*punteruolo rosso delle palme*” sul territorio del Comune di Casteltermini.

IL SINDACO

(Autorità Locale d'Igiene e Sanità Pubblica)

Preso atto che il **rhyncophorus ferrugineus** detto anche “**Punteruolo rosso della palma**” è presente e diffuso, nei territori dei Comuni limitrofi e che è necessario attuare con urgenza tutte le dovute azioni di profilassi e le procedure disposte dalla normativa vigente per il contenimento e la successiva l'eradicazione dell'insetto;

Considerato che tale parassita costituisce una minaccia mortale per le palme dovuta alla deposizione delle uova all'interno di queste, da cui nascono le larve dell'insetto che si nutrono dei fasci vascolari costituenti il tessuto vegetale e che tale azione distruttiva deriva il collasso vegetativo delle palme attaccate;

Considerato che, dopo la distruzione delle palme parassite, le larve completano la metamorfosi trasformandosi in insetti adulti, continuando così il ciclo distruttivo;

Considerato che le palme sono ampiamente presenti sia nel verde pubblico che nel verde privato, rappresentando un bene di elevato valore ambientale, culturale e paesaggistico e se infestate da questo insetto possono costituire un grave rischio per l'incolumità pubblica dovuto alla caduta al suolo di parti vegetali e/o di piante;

Considerato che l'emergenza dovuta alla presenza di questo insetto ha conseguenze anche nel settore produttivo vivaistico;

Considerato che ad oggi non esiste un rimedio scientificamente efficace e provato contro questo parassita;

Ritenuto, altresì, di dovere intervenire a tutela del suolo cittadino, pubblico e privato ed a tutela dell'incolumità pubblica;

Preso atto che la lotta contro il Punteruolo rosso è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana al fine di contrastare l'insediamento e la diffusione attraverso l'applicazione delle seguenti normative;

Visto il piano Nazionale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pubblicato con Decreto Ministeriale n° 2837 del 07/2/2011;

Visto il Piano di Azione Regionale approvato con decreto Assessoriale n° 2 del 07/01/2011, con il quale si approvano le misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione del *Rhyncophorus ferrugineus* "Punteruolo rosso";

Tenuto conto dell'elevato costo che la gestione dell'emergenza potrebbe avere nel caso in cui focolai di infezione dovessero diffondersi, nonché il rischio connesso all'uso di antiparassitari in ambito urbano;

Tenuto conto, inoltre, del grave rischio per l'incolumità pubblica dovuto alla caduta al suolo delle foglie infestate e debilitate e di eventuali schianti dei tronchi;

Rilevato che:

- la Regione Sicilia – Assessorato Risorse Agricole e Alimentari ha emanato direttive sulle "misure fitosanitarie per il controllo e l'eradicazione del *Rhyncophorus ferrugineus* " Punteruolo rosso delle palme;
- per l'applicazione delle predette misure fitosanitarie è necessaria la più ampia collaborazione tra Amministrazioni provinciali, Comunali, Servizio Regionale, Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio e privati;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214 "attuazione della Direttiva 200/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha recepito la decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche ed integrazioni ed ha emanato il suddetto Decreto di lotta obbligatoria al *Rhyncophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso delle palme;

Visto il D.A. del 13/8/2010 che abroga il D.A. n° 294 del 06/3/2007 che prevedeva l'intervento del Servizio Fitosanitario Reg.le e dell'Agenzia Regionale Foreste Demaniali per l'abbattimento del punteruolo rosso;

Preso atto che il D.M. del 09/11/2007 individua nel titolare della palma l'unico soggetto responsabile dell'abbattimento e della distruzione della stessa e che per effetto dell'art. 8 del suddetto Decreto e del combinato disposto dell'art. 54 del D. lgs. N° 267 del 18/8/2000 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 05/8/2008, le Amministrazioni Comunali devono concorrere ultimamente alla salvaguardia delle palme, attraverso la verifica sull'esecuzione delle misure fitosanitarie del caso, curando l'emanazione per la loro attuazione;

Visto l'art. 500 del codice penale relativamente alla diffusione di una malattia delle piante o degli animali che recita "chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni – se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa **da €103,00 a € 2.065,00**";

Visto in particolare l'art. 54 del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo alle sanzioni Amministrative, che ai commi 20 e 23 prevede:

- comma 20 “chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli artt. 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci per i quali controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole è punito con la sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da €500,00 a 30.000,00 “;
- comma 23 “chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai servizi fitosanitari Regionali ai sensi dell’art.52, comma1, lettera G), è punito con la sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da €500,00 a €3000,00”;
- l’art. 107 del D.L.gs. 267 /2000, che disciplina le competenze dei Dirigenti;
- il D.L.gs. 163 del 2006 e ss. mm. ii.;

VISTO Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e D.L.gs. 267 del /2000 art. 50 comma 5° e art. 54 comma 20 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e l’incolumità dei cittadini;

per i motivi suesposti,

O R D I N A

1. a tutti i possessori, a qualsiasi titolo, di palme presenti nel territorio Comunale di Casteltermini , di effettuare tutte le profilassi ed i controlli volti alla salvaguardia dell’essenza arborea predetta, provvedendo, nel caso in cui si manifestano i sintomi dell’attacco del “punteruolo rosso”, ad applicare tutte le “Misure fitosanitarie” stabilite dalla Regione Sicilia – Assessorato Risorse Agricole e Alimentari servizio 5 Fitosanitario Regionale e del ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
2. E’ fatto, altresì, obbligo ai soggetti di cui al precedente punto 1) – sia per i casi sospetti sia per quelli nei quali sia stata accertata infestazione in alto del litofago – di segnalare immediatamente all’ufficio Igiene e Sanità Comunale, sito in Piazza Duomo, per l’adozione delle conseguenti attività di profilassi obbligatoria/interventi di eradicazione, tale segnalazione verrà girata anche agli Uffici presso cui operano Ispettori fitosanitari territorialmente competenti, di cui si riportano i riferimenti:
 - **Ufficio Igiene e Sanità n° 0922 929017 – 0922929025;**
 - **Regione Sicilia – All’Ass.to per le Risorse Agricole e Alimentari**
 - **Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Agrigento –U.O.64 – Interventi per il controllo Fitosanitario e del Settore Vivaistico – Via Ugo La Malfa – 92100 Agrigento tel. 0922/20078 – E mai: Ipaaag.controlli@regione.sicilia.it**
3. In caso di abbattimento/distruzione delle palme infestate dal parassita – a qualsiasi titolo- della pianta dovrà trasmettere agli Uffici presso cui operano Ispettori fitosanitari territoriali competenti l’apposita documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento secondo le vigenti disposizioni normative in materia, ricorrendo a ditta di propria fiducia, specializzata nelle attività di abbattimento/distruzione/trasporto/smaltimento;
4. tutti i proprietari di terreni su cui insistono palme, ai vivaisti, e a tutti gli operatori del settore, di controllare su ogni esemplare posseduto;
 - l’eventuale anomala inclinazione delle foglie apicali rispetto al portamento naturale della specie;
 - la presenza di evidenti rasure superficiali o fori sulle foglie e/o alla base delle stesse;
 - la presenza di bozzoli (camere pupali) creati dal parassita;
 - la presenza di esemplari adulti dei Coleottero.
 - nel caso di palma in buono stato vegetativo e non infestata dal Coleottero, la potatura o pulizia dell’esemplare, non dovrà essere eseguita ad eccezione dei casi in cui è indispensabile per il mantenimento delle condizioni minime di sicurezza al fine della salvaguardia della pubblica incolumità e dovrà, comunque, limitarsi **esclusivamente**

all'eliminazione delle foglie secche, curando di non provocare lesioni e/o ferite che portino allo scoperto parti verdi, onde limitare il propagarsi delle sostanze volatili che rappresentano fonte di attrazione all'ingresso dei parassiti in questione;

- di effettuare gli interventi di potatura solo nel periodo invernale.

In caso di palma con evidenti sintomi di infestazione, le operazioni di abbattimento, distruzione e smaltimento devono tener conto delle seguenti prescrizioni:

1. l'abbattimento deve essere effettuato nelle prime ore del mattino, evitando giorni con forte piovosità che può rallentare l'esecuzione degli interventi e giornate con ventosità eccessiva che può favorire il volo degli adulti;
2. l'area sottostante la proiezione della chioma della pianta da abbattere deve essere coperta con teli di plastica dello spessore di almeno 0,40 millimetri, al fine di impedire la caduta dell'insetto sul terreno nudo e di agevolare le operazioni di raccolta delle parti vegetali tagliate e di tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto caduti accidentalmente al suolo;
3. il taglio deve essere effettuato a sezioni, asportando prima le foglie e l'apice vegetativo, evitandone la caduta libera a terra;
4. tutte le parti di pianta tagliate che rilevano cavità con presenza anche sospetta di larve o adulti, prima di essere avviate alla distruzione, deve essere necessariamente imbustate o, in alternativa stoccate o confinate in contenitori chiuse;
5. nel corso delle operazioni di abbattimento si deve provvedere con tempestività alla soppressione degli adulti e delle larve e bozzoli che potrebbero accidentalmente liberarsi nell'aria circostante ricorrendo a qualsiasi mezzo idoneo alla loro soppressione, quali la raccolta manuale ed il sconfinamento in recipienti chiusi e attivate con sostanze insetticide, l'eliminazione per compressione meccanica o la bruciatura con bruciatori a gas;
6. alla fine delle operazioni dell'abbattimento della pianta è necessario provvedere alla chiusura in buste ermetiche di tutti i residui finali depositati sul telone di plastica;
7. nel caso in cui non sia possibile completare, tempestivamente, tutte le operazioni di abbattimento di una pianta coltivata, è necessario provvedere, preliminarmente, alla eliminazione dell'intera chioma o della porzione di fusto in cui presumibilmente sono allocati la maggior parte delle larve e dei bozzoli, all'avvolgimento della porzione di fusto rimanente con un film plastico di adeguato spessore in modo da impedire agli insetti adulti di uscire e, successivamente dare corso al completamento dei lavori con tempestività;
8. il materiale destinato alla distribuzione deve essere necessariamente trasportato in un sito diverso da quello di abbattimento, mediante mezzo chiuso o telonato per impedire dispersione accidentale;
9. la distruzione o lo smaltimento dei materiali di risulta deve avvenire con idoneo trattamento termico o con triturazione meccanica fine assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni non superiori a 2 cm;
10. il conferimento del materiale di risulta ai siti di smaltimento autorizzati deve essere comprovato da certificazione di avvenuto conferimento e distruzione quale garanzia di corretta attuazione delle prescrizioni. Tale documentazione deve essere conservata per tutta la durata dell'emergenza fitosanitaria.

Tutti gli oneri per l'effettuazioni delle operazioni di taglio e smaltimento si effettuano ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del D.Lgs. n.214/2005;

E' posto il divieto a tutti i vivai, gli esercizi florovivaistici che commerciano le citate specie arboree, di produrre o acquistare piante a far data dalla presente ordinanza, altresì è consentito commercializzare fino ad esaurimento le piante di scorta o presenti nel vivaio, semprechè siano sane dal punto di vista fitosanitario attestato da organismo competente.

AVVERTE

- che le violazioni delle disposizioni impartite con la presente ordinanza verranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa;

- in caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del Codice Penale;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante all'affissione all'Albo pretorio on – line del Comune di Casteltermini , e a mezzo manifesto contenente sunto della presente, nei luoghi di maggiore frequenza cittadina, così per intendersi notificata a tutti gli interessati.
- l' immediata esecutività del presente provvedimento;
- la trasmissione del presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, a:
 1. Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Agrigento – Piazza Aldo Moro n° 1;
 2. all' Ass.to Reg.le per le Risorse Agricole e Alimentari – Servizio Fitosanitario e del Settore Vivaistico – Via Ugo La Malfa – 92100 Agrigento;
- la trasmissione/notifica della presente Ordinanza ai seguenti ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, al fine di verificare, ognuno per la parte di propria competenza, il rispetto e per ogni altro effetto/conseguenza di legge:
 1. Comando di Polizia Municipale di Casteltermini;
 2. Comando Stazione dei Carabinieri di Casteltermini
 3. Comando del Corpo Forestale dello Stato di Agrigento,
 4. Questura di Agrigento;
 5. ASP – Dirigente Sanitario distretto di Casteltermini;
 6. ASP – Dirigente Sanitario – Agrigento;

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Sicilia entro 30 giorni ed entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio del Comune.

dalla Residenza Municipale, 10/10/2012

IL SINDACO
f.to Alfonso Sapia